

Deliberazione 22 dicembre 2011 - ARG/elt 189/11

Verifica di conformità della Convenzione fra la società Terna S.p.A. e la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., approvazione dei corrispettivi per la partecipazione al mercato organizzato e alla piattaforma degli scambi bilaterali delle garanzie di origine per l'anno 2012, nonché approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine, per l'anno 2012 e del preventivo dei costi 2012 per lo svolgimento delle attività strumentali al monitoraggio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09), ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici ed, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);

- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. – oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - (di seguito GME) del 12 ottobre 2011, prot. Autorità n. 26864 del 19 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione GME 19 ottobre 2011);
- la comunicazione di GME del 15 novembre 2011, prot. Autorità n. 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: comunicazione GME 21 novembre 2011);
- la comunicazione di GME del 21 novembre 2011, prot. Autorità n. 031359 del 30 novembre 2011 (di seguito: comunicazione GME 30 novembre 2011);
- la comunicazione di GME, d'intesa con la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 7 dicembre 2011, prot. Autorità n. 32270 del 12 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione GME 12 dicembre 2011).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;

- l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

Considerato inoltre che:

- con deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, inteso come:
 - a) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi;
 - b) approvvigionamento e fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti;

- c) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento e che tale elemento rientra nell'alveo dell'attività di cui al punto a) del precedente alinea;
 - ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e la svolge anche avvalendosi dell'opera di GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
 - ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06, GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
 - ai sensi dell'articolo 46 della deliberazione n. 111/06, l'Autorità riconosce a Terna la remunerazione delle attività di cui ai sopraelencati punti a), b) e c) necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, al netto dei costi e dei ricavi direttamente originati dalle medesime attività, tramite l'applicazione di un corrispettivo – denominato “corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” (di seguito: corrispettivo DIS) - applicato all'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento;
 - con deliberazione n. 351/07, l'Autorità ha determinato il corrispettivo DIS per l'anno 2008 e ne ha previsto l'aggiornamento annuale, per ciascun anno del terzo periodo regolatorio, con i medesimi criteri e modalità adottate per il servizio di trasmissione;
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: prospetto degli investimenti e ammortamenti PCE);
 - un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo PCE);
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE);
 - con comunicazione GME 19 ottobre 2011, GME ha trasmesso all'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno 2012 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2012),

corredata dai preventivi e dal pre-consuntivo previsti dal comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 44/11 e inclusiva della relazione tecnica prevista dal comma 9.5 del TIMM; e che la proposta di corrispettivi PCE 2012 si sostanzia nella conferma dei vigenti corrispettivi per la partecipazione alla PCE.

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 GME e Terna attraverso una o più convenzioni disciplinano, fra l'altro:
 - a) l'affidamento a GME della raccolta delle offerte relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
 - c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione 111/06 gli schemi delle convenzioni di cui al precedente alinea ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità che ne verifica la conformità alla deliberazione 111/06 entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi;
- con comunicazione GME 30 novembre 2011, GME ha trasmesso all'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per il rinnovo della convenzione fra GME e Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 111/06 (di seguito: proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna); e che con comunicazione GME 12 dicembre 2011, GME ha trasmesso all'Autorità il nuovo schema della convenzione GME-Terna (di seguito: schema di Convenzione GME-Terna);
- la proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna prevede un rinnovo triennale della summenzionata convenzione per il periodo 2011-2013 e il riconoscimento da parte di Terna a GME di un corrispettivo annuo, a titolo di contributo per le attività di raccolta di cui al punto a) e di registrazione di cui al punto b), così differenziato nel triennio:
 - 779.865 (settecentosettantanovemilaottocentosessantacinque) euro per il 2011;
 - 539.308 (cinquecentotrentanovemilatrecentootto) euro per il 2012;
 - 393.321 (trecentonovantatremilatrecentoventuno) euro per il 2013;
- la positiva verifica della proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna comporterebbe un esborso complessivo da parte di Terna a favore di GME pari a circa 1.712.500 (unmilionesettecentododicimilacinquecento) euro

Considerato infine che:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;

- in esito all'analisi delle informazioni contenute nella relazione tecnica di cui alla comunicazione GME 19 ottobre 2011 è possibile quantificare il livello dei costi a preventivo di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2012 ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM pari a circa 1.067.000 (unmilionesessantasettemila) euro;
- con deliberazione ARG/elt 44/11, l'Autorità ha valutato in 5.600.000 (cinquemilioneisecentomila) euro la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2010 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE; e ne ha previsto le seguenti destinazioni:
 - 2.000.000 (duemilioni) euro versati da GME a Terna a titolo di acconto;
 - 3.600.000 (tremilioneisecentomila) euro accantonati da GME in un apposito fondo a copertura di eventuali perdite imputabili alla PCE nell'anno 2011, con l'obbligo di conservare il predetto fondo sino a quando l'Autorità definirà, con apposito provvedimento, un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME, ai fini della corretta quantificazione dei costi riconosciuti a GME per lo svolgimento di attività regolate;
- in esito all'analisi del pre-consuntivo PCE e del prospetto degli investimenti e ammortamenti PCE di cui alla comunicazione GME 19 ottobre 2011, è possibile quantificare la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE - calcolata per quanto possibile con i medesimi criteri e modalità adottate per la determinazione e aggiornamento del corrispettivo DIS - pari a circa 8.670.000 (ottomilioneisecentosettantamila) euro tenuto conto di quanto già versato da GME a Terna ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 44/11;
- un'analisi più precisa di quella di cui al precedente alinea richiederebbe il passaggio al summenzionato approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME;
- la comunicazione GME 19 ottobre 2011 evidenzia che i costi a preventivo di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2012 ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono inglobati nel preventivo PCE 2012 e che quindi troveranno automaticamente copertura nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2012 come previsto dal comma 9.9 del TIMM;
- il versamento da GME a Terna di 2.000.000 (duemilioni) euro, a titolo di contributo in acconto sulla parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, dovrebbe assicurare a Terna una provvista sufficiente alla copertura dei costi derivanti dal rinnovo della Convenzione GME-Terna;
- con comunicazione GME 21 novembre 2011, GME ha trasmesso all'Autorità le proposte di corrispettivi per la partecipazione al mercato organizzato delle garanzie di origine (di seguito M-COFER) e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: PB-COFER); e che entrambe le proposte (di seguito: proposte di corrispettivi COFER) sono così articolate:

- un corrispettivo di accesso pari a 0 (zero) euro;
- un corrispettivo fisso annuo pari a 0 (zero) euro/anno;
- un corrispettivo per ogni garanzia di origine (di seguito: COFER) negoziata sul mercato organizzato o negoziata e registrata sulla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali pari a 0,005 euro/COFER.

Ritenuto opportuno:

- verificare positivamente la proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna nonché lo schema di Convenzione GME-Terna;
- approvare la proposta di corrispettivi PCE 2012 onde assicurare stabilità ai corrispettivi per la partecipazione alla PCE sino alla definizione, con successivo provvedimento, di un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME;
- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a preventivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2012 in 1.067.000 (unmilionesessantasettemila) euro, la cui copertura è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2012;
- prevedere che la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE - parte ad oggi valutabile in 8.670.000 (ottomilioneisessantasettemila) euro – sia così destinata:
 - 2.000.000 (duemilioni) euro da versare a Terna a titolo di contributo in acconto sulla parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE;
 - 6.670.000 (seimilioneisessantasettemila) euro, come eventualmente rettificati in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2011, da accantonare in bilancio al fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- che Terna destini prioritariamente l'importo di 2.000.000 (duemilioni) euro al pagamento dei corrispettivi derivanti dal rinnovo della Convenzione GME-Terna e destini l'eventuale eccedenza alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
- approvare le proposte di corrispettivi COFER

DELIBERA

Articolo 1

Verifica dello schema di Convenzione GME-Terna nonché della proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna

- 1.1 Lo schema di Convenzione GME-Terna è positivamente verificato.
- 1.2 La proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna è positivamente verificata.

Articolo 2

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME di cui all'articolo 9 del TIMM per l'anno 2012 nonché approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio del 2012

- 2.1 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2012 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 1.067.000 (unmilionesessantasettemila) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio del 2012.
- 2.2 La proposta di corrispettivi PCE 2012 è approvata senza modifiche.
- 2.3 Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, i corrispettivi per la partecipazione alla PCE sono così determinati:
 - a) il corrispettivo di accesso alla PCE è confermato pari a 1000 (mille) euro;
 - b) il corrispettivo fisso annuo per l'uso della PCE è confermato pari a 0 (zero) euro/anno;
 - c) il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate su PCE è confermato pari a 0,012 €/MWh.

Articolo 3

Recupero della parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE

- 3.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, GME versa a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sulla parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2011 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, l'importo di 2.000.000 (duemilioni) euro.
- 3.2 Terna destina prioritariamente il provento di cui al comma 3.1 al pagamento dei corrispettivi annui riportati nella proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna di cui al comma 1.2 e destina l'eventuale eccedenza alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06.
- 3.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME accantona in bilancio al fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE un importo di

6.670.000 (seimilioneiseicentosestantamila) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2011.

Articolo 4

Approvazione delle proposte di corrispettivi COFER

- 4.1 Le proposte di corrispettivi COFER per l'anno 2012 sono approvate senza modifiche.
- 4.2 Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, i corrispettivi per la partecipazione a M-COFER sono così determinati:
- a) il corrispettivo di accesso è pari a 0 (zero) euro;
 - b) il corrispettivo fisso annuo è pari a 0 (zero) euro/anno;
 - c) il corrispettivo per ogni COFER negoziata su M-COFER è pari a 0,005 euro/COFER.
- 4.3 Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, i corrispettivi per la partecipazione a PB-COFER sono così determinati:
- a) il corrispettivo di accesso è pari a 0 (zero) euro;
 - b) il corrispettivo fisso annuo è pari a 0 (zero) euro/anno;
 - c) il corrispettivo per ogni COFER negoziata e registrata su PB-COFER è pari a 0,005 euro/COFER.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME e a Terna.
- 5.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni